ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

COM (81)709

Vol. 1981/0206

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 709 def.

Bruxelles, il 24 novembre 1981

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 78/664/CEE che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze che hanno effetti antiossidanti e che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

---

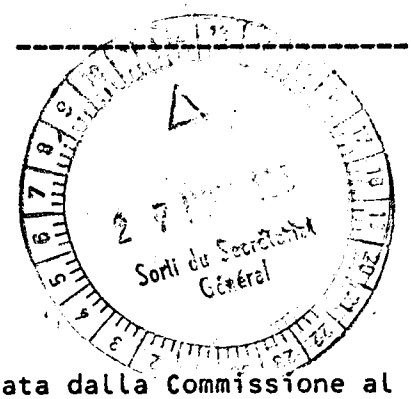

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Com 709

NOTA INTRODUTTIVA

La direttiva del Consiglio che stabilisce specifici requisiti di purezza* per gli antiossidanti (78/664/CEE) autorizza gli Stati membri, per "ragioni di ordine economico e tecnologico", a mantenere le norme nazionali esistenti in ordine a quanto segue : (a) acido DL-tartarico, (b) lecitina idrolizzata e (c) tenore di aldeidi nel glicole propilenico. Il Consiglio si è impegnato a prendere, anteriormente al 1° gennaio 1982, una decisione relativa ai criteri di purezza per i prodotti di cui alle precedenti lettere (a) e (b).

L'acido DL-tartarico non è presentemente impiegato come ingrediente nei prodotti alimentari e vi sono pure domande in sospeso quanto all'innocuità del suo impiego come ingrediente, domande che il Comitato scientifico per l'alimentazione non ha ancora potuto esaminare. L'acido DL-tartarico può essere usato nella tecnologia del vino a titolo di coadiuvante (ossia sostanza che di norma non è presente come tale né trasformata nel vino al consumo), e la presente proposta non si riferisce a tale impiego.

Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha informato la Commissione di non opporre alcuna riserva all'uso di lecitina idrolizzata. Questo prodotto, che presenta determinati vantaggi tecnici in alcuni casi rispetto alla lecitina non idrolizzata, è reperibile sul mercato.

La direttiva non contiene alcuna prescrizione per l'esame del tenore di aldeidi nel glicole propilenico; sembra comunque che una disposizione in tal senso non sia più necessaria.

La presente proposta si prefigge quanto segue :

(a) vietare, in quanto "sostanza tale da incrementare l'effetto antiossidante di altre sostanze", l'uso dell'acido DL-tartarico e dei suoi sali;

(b) includere la lecitina idrolizzata tra le "lecitine E 322";

(c) istituire su tutto il territorio comunitario identiche disposizioni relative a specifici requisiti di purezza per il glicole propilenico.

---

* parametri di composizione che definiscono la purezza della sostanza.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 78/664/CEE che stabilisce requisiti di purezza specifici per le sostanze che hanno effetti antiossidanti e che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione (1),

considerando che, a norma della direttiva 78/664/CEE del Consiglio (2)

gli Stati membri possono mantenere, per ragioni di ordine economico e tecnico, le norme nazionali esistenti relative ai criteri di purezza specifici riguardanti l'acido DL-tartarico ed i suoi sali, la lecitina idrolizzata ed il tenore di aldeidi nel glicole propilenico,

considerando che l'acido DL-tartarico non viene usato come ingrediente negli alimenti, pur potendo essere impiegato nella tecnologia del vino come coadiuvante (cioè sostanza che, in linea di massima, non sarà presente, come tale o trasformato, nel vino al momento del consumo);

considerando che le lecitine idrolizzate presentano, in alcuni casi, vantaggi tecnologici sulle lecitine non idrolizzate e che la ricerca scientifica sulla sicurezza d'impiego ne mostra l'accettabilità dal punto di vista sanitario;

considerando che non è più necessaria la disposizione relativa al tenore di aldeidi del glicole propilenico;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 78/664/CEE è modificata come segue :

1. L'articolo 2 è soppresso,

./.

---

(1)

(2) GU N. L 223 del 14.8.1978, pag. 30.

2. Nell'allegato sub E 322:

a) Il testo relativo alla descrizione è sostituito dal seguente:

"Le lecitine sono miscele o frazioni di fosfatidi ottenute mediante procedimenti fisici o per idrolisi enzimatica a partire dalle sostanze animali o vegetali. Le lecitine possono essere leggermente imbianchite in mezzo acquoso mediante acqua ossigenata. Questa ossidazione non deve modificare chimicamente i fosfatidi della lecitina".

b) Il testo relativo al numero d'acidi è sostituito dal seguente:

" Non più di 45 mg di idrossido di potassio per grammo (1)".

Articolo 2

Gli Stati membri attuano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 30 giugno 1983. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto il

Per il Consiglio

Il Presidente